

Camerino, 13 aprile 2018

Inquinamento odorigeno Strategie di misura e controllo

Aspetti legali dell'inquinamento odorigeno

a cura dell'Avv. Leonardo Filippucci

Profili civilistici

Art. 844 del codice civile

Immissioni

Il **proprietario di un fondo** non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le **esalazioni**, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti **dal fondo del vicino**, se non superano la **normale tollerabilità**, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le **esigenze della produzione** con le ragioni della proprietà. Può tener conto della **priorità di un determinato uso**.

Profili pubblicitici

Strumenti di tutela preventiva:

- ✓ disciplina sull'insediamento delle industrie insalubri;
- ✓ regolamenti di igiene;
- ✓ pianificazione territoriale e ambientale;
- ✓ valutazione di impatto ambientale;
- ✓ prescrizioni autorizzatorie.

Le prescrizioni autorizzatorie possono :

- a) limitarsi a contenere petizioni di principio;
- b) richiedere l'introduzione di misure impiantistiche o cautele atte a ridurre la diffusione degli odori;
- c) prescrivere valori-limite espresso unità odorimetriche.

Decisione di esecuzione della Commissione 30 maggio 2016, n. 2016/902 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica

BAT 6.

La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori provenienti dalle sorgenti pertinenti, conformemente alle norme EN

Descrizione

Le emissioni possono essere monitorate con il metodo dell'olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725. Il monitoraggio delle emissioni può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori.

Applicabilità

L'applicabilità è limitata ai casi in cui gli inconvenienti provocati dagli odori sono probabili o comprovati.

Decisione di esecuzione della Commissione 15 febbraio 2017, n. 2017/302 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un **piano di gestione degli odori** che includa gli elementi riportati di seguito:

- i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
- ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
- iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
- iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
- v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26.

BAT 26. La BAT consiste nel **monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria**.

Descrizione

Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:

- norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori),
- se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Art. 272-bis D.Lgs. 152/06

Emissioni odorigene)

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.

Strumenti di tutela repressiva/riparatoria:

Art. 674 del codice penale

Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Cass. pen. Sez. III, 28-05-2009, n. 28520

Le emissioni (odorigene) idonee a creare molestie alle persone possono certamente ricondursi ad una delle tre tipologie indicate dalla norma incriminatrice (gas, vapori, fumo).

Cass. pen. Sez. III Sent., 01-12-2005, n. 3678

In materia di inquinamento atmosferico, le esalazioni maleodoranti provenienti da stalle o altri luoghi in cui siano contenuti animali in numero rilevante e promananti da escrementi prodotti dagli animali stessi, possono, integrare reato di cui all'art. 674 c.p.. Si è tuttavia precisato che le esalazioni di "odore" moleste, nauseanti o puzzolenti, in tanto possono configurare il reato di cui all'art. 674 c.p. in quanto presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano "intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.)".

Cass. pen. Sez. III, 26-02-2014, n. 30262

Le esalazioni moleste, nauseabonde o puzzolenti integrano la fattispecie prevista dall'art. 674 cod.pen. se hanno carattere non del tutto momentaneo, posto che, laddove circoscritto a pochi minuti, un eventuale cattivo odore proveniente da sostanze volatili o comunque prodotte dall'uomo non possiede quel requisito di permanenza minima che rende la diffusione del cattivo odore idonea a causare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) o un impatto psichico incidente sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (nella specie, il cattivo odore causato dallo sversamento nella fogna pubblica di acque di vegetazione era durato pochi minuti; inoltre, aveva provocato un odore pungente che non equivale a nauseabondo).

Cass. pen. Sez. III, 18-06-2015, n. 36905

È configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di "molestie olfattive" mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell'emissione, del criterio della "stretta tollerabilità", e non invece, di quello della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 cod. civ., attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana.

Cass. pen. Sez. III, 10-02-2015, n. 12019

Il reato di cui all'art. 674 c.p. è configurabile anche in presenza di molestie olfattive promananti da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, poiché non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della stretta tollerabilità quale parametro di legalità all'emissione, attesa la inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.. L'evento del reato consiste, dunque, nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge; in mancanza della possibilità di accertare obiettivamente la intensità delle emissioni, il giudizio sulla esistenza e non tollerabilità delle stesse può basarsi sulle dichiarazioni testimoniali. In punto di elemento soggettivo deve ritenersi a tal fine sufficiente che il prevenuto, nonostante la certa consapevolezza degli esposti e delle segnalazioni a suo carico sussistenti, continui ad esercitare l'attività senza adottare alcun accorgimento.

452-bis del codice penale Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

452-quinquies del codice penale Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 279 D.Lgs. 152/06

Sanzioni

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Art. 29-quattordecies D.Lgs. 152/06

Sanzioni

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;

c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

Art. 256 D.Lgs. 152/06

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Sul versante amministrativo:

- possono essere adottati i provvedimenti di diffida/sospensione/revoca (art. 278; art. 29-decies, commi 9 e 10; art. 208, comma 13, D.Lgs. 152/06);
- possono essere adottati i provvedimenti sindacali di cui all'art. 217 R.D. n. 1265/34 o di cui all'art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000 TUEL.

Cons. Stato Sez. II, 11-01-2006, n. 686

Ai sensi dell'art. 50, comma 5, T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è legittima l'adozione da parte del sindaco di un ordinanza contingibile e urgente di ingiunzione della cessazione di una attività di stoccaggio di materiali di scarto, al fine di ridurre l'immissione di sostanze odorigene nell'atmosfera fortemente avvertite dalla popolazione e costituenti attentato all'igiene pubblica. (Nella specie, si trattava dell'emissione di forti esalazioni maleodoranti provenienti da un impianto di produzione di esche da pesca).

Art. 64 D.Lgs. 81/2008
Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 63 D.Lgs. 81/2008

Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. [...]

Allegato IV D.Lgs. 81/2008

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1. Difesa dagli agenti nocivi:

[...]

2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. [...]

Cass. pen. Sez. III, 04-02-2015, n. 42424

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, integra il reato di cui all'art. 64, comma primo, lettere a) e c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa aerazione dei locali destinati ai lavoratori con aria salubre ottenuta mediante aperture naturali, ovvero con l'utilizzo di aspiratori d'aria e meccanismi di ventilazione forzata dotati di collegamento diretto con l'esterno, dovendosi invece ritenere inidonei - specie con riferimento a locali che prevedono un uso foriero di odori stagnanti - sistemi di aerazione indiretti, mediante altri sistemi a loro volta collegati con l'esterno.